



COMUNE DI REGGIOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il Sindaco

ORDINANZA N. 33

ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" – ANNO 2020

IL SINDACO

VISTO l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del Pino" Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

DATO ATTO che in ambito urbano, ai sensi dell'art. 4 del D.M. sopra citato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

CONSIDERATO che nel territorio comunale sono stati rilevati/segnalati focolai di "Processionaria del Pino" Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa;

RILEVATO che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

VALUTATA la reale possibilità che la presenza dell'insetto arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi e di aree forestali) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

VISTE le seguenti norme:

- D.M. 30 ottobre 2007;
- L. 833/1978 "Istituzione del servizio Sanitario Nazionale", art. 13;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18/04/2016 n.541 “Approvazione delle linee di indirizzo regionali per le autorità competenti e per gli utilizzatori professionali, in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”;

VISTA la comunicazione della Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare prot. 49674/18, acquisita agli atti di questo Comune in data 16/07/2018 con Prot. 10187, inerente l’iter procedurale da adottare in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari nella lotta contro la processionaria del pino in ambito urbano;

VISTI gli artt. 7-bis e 50 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sugli ordinamenti Locali”;

VISTA la Legge n. 869/1981 e ss. mm. ii.;

ORDINA

- 1) Ai proprietari o conduttori di aree verdi (giardini e parchi sia pubblici che privati) di effettuare nel periodo invernale – inizio primaverile, e comunque nel periodo compreso tra il 20 gennaio e il 20 aprile, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle seguenti specie arboree soggette all’attacco del parassita:
 - Pino nero (Pinus Nigra) in particolare;
 - Pino domestico (Pinus pinea);
 - Pino silvestre (Pinus silvestris);
 - Pino marittimo (Pinus pinaster);
 - Varie specie di cedro (Cedrus spp);senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall’insetto.
- 2) Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, di intervenire immediatamente e obbligatoriamente con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve (es. guanti protettivi da lavoro, mascherina, occhiali, cappello, tute a perdere ecc.) rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate.
- 3) Fatto salvo l’obbligo di asportazione di nidi come sopra prescritto, di mettere in atto, secondo necessità e rivolgendosi a ditte specializzate, adeguate tecniche di profilassi (es. trattamenti microbiologici, endoterapici), o mezzi di completamento (es. cattura massale condotta con trappole a feromoni).
- 4) Di effettuare trattamenti con prodotti chimici solo se gli interventi di natura non chimica messi in atto dovessero risultare inefficaci. In tal caso gli interessati dovranno avvalersi esclusivamente di ditte specializzate che dovranno attuare gli interventi in modalità esclusivamente endoterapica.

Ai sensi del punto A3 della DGR 541/16, le ditte che effettueranno l’intervento dovranno trasmettere al Servizio Igiene Pubblica dell’AUSL - Distretto di Guastalla, tramite Posta Certificata (DistrettoGuastalla@pec.ausl.re.it), almeno 10 giorni prima del trattamento, preventiva notifica degli interventi di disinfestazione da effettuare, specificando i seguenti elementi:

- Luogo in cui si effettua il trattamento;
- Data del trattamento ed orario di inizio;

- Sostanza attiva utilizzata;
 - Nome commerciale del formulato e relativa Scheda di Sicurezza;
 - Nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso di titolo abilitante all'impiego;
 - Modalità di trattamento adottate;
 - Caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/taratura e manutenzione obbligatoria in corso di validità;
 - Nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere.
- 5) Ai proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti) di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - Traumatocampa (Thaumetoepea) pityocampa. Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente mettersi in contatto con il Servizio Fitosanitario Regionale il quel prescriverà le modalità di intervento più opportune.

AVVISA

- 1) Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
- 2) Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso il Centro Comunale di raccolta dei rifiuti e presso i contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;
- 3) Che l'efficacia del presente provvedimento è stabilita con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative.

INCARICA

Delle verifiche conseguenti all'emanazione della presente ordinanza ai seguenti enti:

- Corpo di Polizia Locale Unione dei Comuni della Bassa Reggiana;
- Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie di Reggio Emilia;
- Comando Unità per la tutela forestale, ambientale, agroalimentare – Carabinieri.

DISPONE

Che, fatte salve le diverse sanzioni indicate all'art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007 per le fattispecie contemplate, in caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente atto, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, sia applicata la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 per ciascuna pianta infestata;

INFORMA

Che contro il presente atto è possibile esperire:

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR – Tribunale Amministrativo Regionale – sez. Provinciale di Bologna, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente ordinanza o, in alternativa
- Ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente ordinanza.

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- A.U.S.L. – Dipartimento di Sanità Pubblica territorialmente competente;
- Servizio Fitosanitario Regionale – sede di Reggio Emilia;
- Comando di Polizia Locale;
- Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie di Reggio Emilia;
- Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare – Carabinieri.

Di notificare la presente ordinanza alla cittadinanza e ai soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi e di aree forestali) tramite pubblicazione all'Albo Pretorio – on line, per 30 giorni a partire dalla data odierna e di darne la massima diffusione tramite gli ulteriori canali istituzionali disponibili.

INVITA

La cittadinanza a segnalare tempestivamente la presenza di nidi di processionaria presso piante di parchi ed aree pubbliche all'Ufficio Ambiente del Comune di Reggiolo (e-mail: m.genovesi@comune.reggiolo.re.it) o tramite segnalazione presso l'URP del Comune di Reggiolo.

Reggiolo, li 6 Marzo 2020

Il Sindaco

Arch. Roberto Angeli

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.